



COMUNE DI ORTUERI

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 126 del 24/12/2018

PROPOSTA N. 534 del 24/12/2018

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Visto il Decreto del Sindaco n. 7/2018 del 21.07.2018 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa al sottoscritto Responsabile del Servizio.

Viste

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 16.03.2018, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 16.03.2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020.

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - risorse stabili, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - risorse variabili, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018.

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2015, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

Richiamata la propria determinazione n. 8 del 26.01.2018 con la quale sono state determinate le risorse stabili del fondo per l'anno 2018, quantificate in € 18.684,13, al fine di consentire la puntuale liquidazione mensile, al personale avente diritto, delle progressioni economiche previsti dal C.C.N.L. attualmente in vigore, nonché della quota dell'indennità di comparto prevista dall'art. 33 del C.C.N.L. a carico del fondo medesimo.

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

Preso atto che, ai sensi del succitato art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio.

Evidenziato che il fondo dell'anno 2016 di complessivi € 30.319,26 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse (€ 9.326,30, economie fondo straordinario e incentivi per funzioni tecniche), **è pari a € 20.992,96 di cui € 18.704,54 risorse stabili.**

Considerato che a seguito della cessazione di un dipendente con decorrenza 01.01.2017 con propria determinazione n. 168 del 19.12.2017 la parte stabile del Fondo è stata rideterminata in € 18.684,13.

Dato atto che:

- nel corso dell'anno 2018 non sono previste cessazioni di personale che permettono l'incremento della parte stabile del fondo per retribuzione d'anzianità e degli assegni ad personam;

- è possibile incrementare la parte stabile del fondo ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) relativa agli incrementi a regime di cui all'art.64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo.

Rilevato che l'art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Preso atto che, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 del 11.09.2018, recante linee di indirizzo in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo 2018 parte variabile è stato autorizzato l'inserimento delle seguenti voci:

- €. 2.288,42 ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.05.2018 per specifiche disposizioni di legge (Legge Regionale 19/97);
 -€. 538,89 ai sensi dell' art. 67 comma 3, lett. e) del CCNL 21.05.2018, risparmi derivanti dall'utilizzo del Fondo per il lavoro straordinario dell'anno 2017.

Che non sono state inserite le risorse relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016) in quanto l'ente non ha ancora provveduto a contrattare i criteri e, di conseguenza, non ha approvato il relativo regolamento.

Vista la Deliberazione della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 9 ottobre 2018 con la quale la Sezione Autonomie della corte dei Conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la Deliberazione n. 221/2018/QMIG, enuncia che gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017;

Rilevato che l'importo calcolato in base agli incrementi a regime di cui all'art.67 comma 2, lett. b) del vigente CCNL, riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria con riferimento al personale in servizio nell' anno 2018 è pari a € 441,30.

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2017 e che, sulla base dei dati di pre-consuntivo, il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2018;
- nell'anno 2017 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2018 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2018, nell'importo definito con la presente determinazione, dovrà rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2018, nell'ammontare complessivo pari ad € 21.413,85 come da prospetto allegato A) "*Fondo risorse decentrate – anno 2018*".

Evidenziato che l'importo così determinato è superiore al limite del Fondo 2016 esclusivamente per l'importo di €. 420,89 pari alla differenza algebrica dell'importo calcolato per gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria ai sensi dell'art.64 del CCNL del 21.05.2018 e la rideterminazione della parte stabile del fondo al 01.01.2017.

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione.

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati.

DETERMINA

Di costituire ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL funzioni Locali del 21.05.2018 il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018, dando atto del rispetto dei vincoli di cui all'art.23, comma 2, del D.lgs.75/2017 come da prospetto allegato A).

Di dare atto che la determinazione del Fondo per l'anno 2018 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari interpretative;

Di dare atto che con la predetta costituzione sono già state impegnate le seguenti somme relative relative ad istituti contrattuali di natura fondamentale o fissa e continuativa:

Descrizione	importo
progressioni economiche orizzontali storicizzate	11.387,69
Indennità di comparto	3.543,84

Di attestare che le risorse vincolate per l'indennità di comparto e delle progressioni economiche orizzontali trovano copertura nei diversi capitoli della retribuzione del personale dipendente nel rispetto del principio dell'imputazione della spesa per Missioni/programmi del bilancio di previsione 2018.

Di dare atto che l'utilizzo della parte residuale di € 4.193,90 è demandato alla contrattazione decentrata integrativa nel rispetto delle direttive date con deliberazione del Commissario Straordinario n.62 del 11.09.2018.

Di dare atto che la spesa relativa alla parte del Fondo 2018 disponibile per la contrattazione decentrata di complessive € 7.021,21 (di cui € 2.827,21 parte variabile ed € 4.193,90 quota residuale parte fissa) trovano copertura finanziaria nei capitoli 7300, 7350, 7351 e 7450 della missione 01 programma 10 del bilancio titolo 1 macroaggregato 01 e cap. 7799 della missione 01 programma 10 del bilancio titolo 1 macroaggregato 02 del bilancio di previsione 2018.

Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo.

Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 6, commi 1-3, del vigente regolamento comunale sui controlli interni.

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013.

Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

Di trasmettere la presente determinazione al Revisore dei Conti al fine di acquisire la prescritta certificazione.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 534 del 24/12/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio **CORONGIU ROSALBA** in data **24/12/2018**

**Il Responsabile del Servizio
CORONGIU ROSALBA**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 534 del 24/12/2018** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2018	1	7300	0	426	1	4.193,90
2018	1	7350	0	427	1	2.288,42
2018	1	7450	0	428	1	1.606,07
2018	1	7799	0	429	1	551,00

Visto di Regolarita' Contabile del Responsabile del Servizio **CORONGIU ROSALBA** il **24/12/2018**.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
CORONGIU ROSALBA**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 746

Il 27/12/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **473 del 24/12/2018** con

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 473 del 24/12/2018

oggetto

COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2018

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione di **CORONGIU ROSALBA il 27/12/2018**

Il Responsabile della Pubblicazione
CORONGIU ROSALBA
